



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

**Parere sullo schema di d.p.c.m. recante il trasferimento delle funzioni dell'Agenzia delle risorse idriche all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.**

Repertorio n. *62/KU* del *10 maggio 2012*

#### LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 10 maggio 2012

**VISTO** il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge con la l. 12 luglio 2011, n. 106, che, all'art. 10, ha istituito l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;

**VISTO** il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, all'art. 21, commi 19 e 20, nel sopprimere la richiamata Agenzia, ha previsto che le relative funzioni, attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, siano trasferite all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas mediante un d.p.c.m. che le individui, da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**CONSIDERATO** che le Regioni, nella Conferenza Stato-Regioni del 4 aprile 2012, hanno presentato un documento col quale sono state anticipate osservazioni e proposte emendative relative allo schema di decreto in oggetto;

**VISTO** tale schema di d.p.c.m., recante il trasferimento delle funzioni dell'Agenzia delle risorse idriche all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. GAB-2012-0006070 del 6 aprile 2012, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 1837 del 12 aprile 2012;

*RR*

*14*





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**CONSIDERATO** che nella riunione tecnica del 17 aprile 2012 lo schema di d.p.c.m. è stato approfondito e discusso alla luce delle proposte emendative presentate dal Coordinamento tecnico ambiente ed energia;

**VISTE** tali proposte emendative, diramate dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 1960 del 18 aprile 2012, con la quale è stato chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di trasmettere una nuova stesura dello schema di decreto che recepisce le proposte emendative ritenute accoglibili;

**VISTO** il documento di osservazioni e proposte emendative dell'ANCI, trasmesso il 18 aprile 2012 e diramato in pari data dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 1970;

**CONSIDERATO** che, nella seduta del 19 aprile 2012 di questa Conferenza, in cui è stato disposto il rinvio dell'esame del provvedimento in questione, le Regioni e le Province autonome hanno presentato un nuovo documento di proposte emendative, mentre il rappresentante del Ministero dell'economia e finanze ha formulato alcune osservazioni e proposte emendative;

**VISTA** la nota prot. n. 2012 del 20 aprile 2012, con la quale la Segreteria di questa Conferenza, nel trasmettere le proposte emendative delle Regioni e delle Province autonome presentate in sede politica, ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di rappresentare la propria posizione in merito alle proposte emendative, ritenute accoglibili, presentate dalle Regioni e dall'ANCI;

**VISTA** la nota prot. n. 11302 del 4 maggio 2012, diramata dalla Segreteria di questa Conferenza con nota del 10 maggio 2012, con la quale il Ministero dell'economia e finanze ha ribadito le proposte emendative espresse dal proprio rappresentante nella richiamata Conferenza del 19 aprile 2012;

**CONSIDERATI** gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- il rappresentante del Ministero dell'economia e finanze ha espresso parere negativo, salvo l'integrale accoglimento delle proposte emendative presentate con la richiamata nota prot. n. 11302 del 4 maggio 2012 (all. 1);
- i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere negativo, salvo l'integrale accoglimento delle proposte emendative contenute nel documento consegnato in seduta (all. 2);

RR





## Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- il rappresentante dell'ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento di tutti gli emendamenti contenuti nel documento consegnato in seduta (all. 3);
- il rappresentante dell'UPI si è associato alle posizioni espresse dalle Regioni e dell'ANCI;
- il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in relazione alle proposte emendative presentate dalle Regioni e dall'ANCI, ha rappresentato di ritenere accoglibile le seguenti richieste: - l'aggiunta del riferimento al decreto del Presidente della Repubblica con cui si recepisce il risultato del referendum; - l'inserimento tra i "considerato" della comunicazione interpretativa della Commissione europea sulla politica di tariffazione; - l'eliminazione del diretto riferimento alla Direttiva alluvioni; - l'eliminazione, all'articolo 1, comma 1, del riferimento ai livelli minimi di qualità indicati dal Ministero; - all'articolo 1, comma 1, lettera d), la realizzazione di un fusione delle precedenti lettere d) ed e), sulle quali erano state espresse delle perplessità; - l'eliminazione, all'articolo 1, comma 1, lettera f), del riferimento alla definizione di livelli minimi di qualità del servizio; - l'introduzione, all'articolo 3, sempre in materia di qualità del servizio, di una previsione che va incontro alla preoccupazione degli Enti locali di poter continuare a prevedere clausole specifiche nei propri contratti; l'accoglimento, all'articolo 3, comma 1, lettera e) della richiesta di acquisizione preliminare della valutazione effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome; - l'eliminazione, all'articolo 3, comma 1, lettera d), del riferimento alla separazione funzionale dei gestori; - l'accoglimento, all'articolo 3, comma 1, lettera o), della richiesta di specificare un livello di autonomia delle Regioni e delle Province autonome per quanto attiene agli interventi migliorativi rispetto agli standard nazionali; - l'inserimento, all'articolo 4, della clausola di salvaguardia relativa alle competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

### ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di d.p.c.m. recante il trasferimento delle funzioni dell'Agenzia delle risorse idriche all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. GAB-2012-0006070 del 6 aprile 2012.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente  
Dott. Piero Gnudi



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Il Capo di Gabinetto del Ministro

Att. 1

Prot. n. 11302

Roma, - 4 MAG. 2012



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Ufficio di Segreteria della Conferenza  
Unificata  
Via della Stamperia, 8  
00187 ROMA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0002269 A-4.23.2.14  
del 08/05/2012



6717357

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi  
Palazzo Chigi  
Piazza Colonna, 370  
00187 ROMA

AL Ministero dell'ambiente e della tutela del  
territorio e del mare  
Ufficio di Gabinetto  
Viale Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA

*e per conoscenza*

All'Ufficio Legislativo Economia  
SEDE

Al Dipartimento della Ragioneria Generale  
dello Stato  
SEDE

OGGETTO: Parere sullo schema di d.P.C.M. recante il trasferimento delle funzioni dell'Agenzia delle risorse idriche all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con riferimento al provvedimento specificato in oggetto, già iscritto al punto 9 della Conferenza Unificata del 19 aprile u.s., la cui discussione è stata rinviata su richiesta dell'ANCI, si trasmette la nota prot. n. 34282 del 19 aprile 2012 contenente le valutazioni rese dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Cons. Vincenzo Fortunato  
*Vincenzo Fortunato*





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO VII

19 APR. 2012

Roma,

Al Gabinetto del Ministro  
SEDE

Prot. Nr. 0034282  
Rif. Prot. Entrata Nr.  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

OGGETTO: Conferenza Unificata del 19 aprile 2012.

Si fa riferimento alla questione posta all'ordine del giorno ( punto n. 9) della seduta del 19 aprile p.v. della Conferenza in oggetto concernente il "Parere sullo schema di D.P.C.M. recante il trasferimento delle funzioni dell'Agenzia delle risorse idriche all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Al riguardo, esaminata la documentazione disponibile sul sito [www.unificata.it](http://www.unificata.it), si comunica, per quanto di competenza, che la disciplina del D.P.C.M. in esame andrebbe circoscritta a quanto previsto dall'articolo 21, comma 19, del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, ossia alla esatta individuazione delle funzioni da trasferire all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in relazione alle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, a seguito della soppressione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.

Occorre, inoltre, che lo schema di D.P.C.M. in esame stabilisca, con un apposito articolo, la platea dei soggetti esercenti i servizi idrici regolamentati e soggetti a controllo, in considerazione dei contributi a carico degli stessi, destinati alla copertura dei connessi oneri di funzionamento della predetta Autorità, ai sensi del citato articolo 21, comma 19-bis del predetto D.L. n. 201/2011.



Appare, infine, utile che la relazione illustrativa venga integrata anche con elementi relativi ai conseguenti riflessi finanziari.

*ze*

Il Ragioniere Generale dello Stato

*COVA*



Acc. 2



CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL ...1.0..MAG. 2012.....



Punto 12) odg CU

**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
*12/67/CU9/C5*

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI RECANTE IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI  
DELL'AGENZIA DELLE RISORSE IDRICHE AL MINISTERO  
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E  
ALL'AUTORITÀ DELL'ENERGIA E DEL GAS**

*Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata*

**La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'integrale accoglimento delle proposte emendative di cui al testo a fronte allegato.**

Roma, 19 aprile 2012

## Allegato 1

### **Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante il trasferimento delle funzioni dell'Agencia delle risorse idriche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità dell'energia e del gas.**

**LEGENDA:** In carattere ~~barrato~~ le soppressioni ed in **blu** le modifiche contenute nel testo ministeriale diramato il 6 aprile u.s. rispetto allo schema visionato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 4 aprile u.s.

**In rosso, gli emendamenti regionali proposti al nuovo testo formulati anche sulla base di quelli approvati il 4 aprile u.s. dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.**

#### **Schema d.p.c.m. trasmesso dal MATTM il 6 aprile 2012**

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000 n. 60, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 ("Norme in materia ambientale") che recepisce la citata direttiva 2000/60/CE, e in particolare la Parte III;

VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481, istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ed in particolare il suo articolo 2;

VISTA la legge 26 marzo 2010 n. 42, di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010, che ha introdotto il comma 186 bis all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, il quale ha disposto la soppressione delle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ed ha disposto che le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

VISTA la legge del 12 luglio 2011 n. 106, di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, che ha istituito l'Agencia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ed in particolare l'articolo 10, comma 15 che ha assegnato all'Agencia nazionale per la regolazione e vigilanza in materia di acqua le competenze già attribuite dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche;

VISTO l'articolo 21, comma 20, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha soppresso la Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche;

VISTO l'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, che, con riguardo all'Agencia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, ha trasferito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici, prevedendo che siano esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481;

VISTO l'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, che ha previsto che le funzioni da trasferire siano individuate mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la proposta del Ministro dell'Ambiente, della tutela

#### **Emendamenti interregionali**

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000 n. 60, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 ("Norme in materia ambientale") che recepisce la citata direttiva 2000/60/CE, e in particolare la Parte III;

VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481, istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ed in particolare il suo articolo 2;

VISTA la legge 26 marzo 2010 n. 42, di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010, che ha introdotto il comma 186 bis all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, il quale ha disposto la soppressione delle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ed ha disposto che le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

VISTA la legge del 12 luglio 2011 n. 106, di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, che ha istituito l'Agencia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ed in particolare l'articolo 10, comma 15 che ha assegnato all'Agencia nazionale per la regolazione e vigilanza in materia di acqua le competenze già attribuite dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche;

VISTO l'articolo 21, comma 20, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha soppresso la Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche;

VISTO l'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, che, con riguardo all'Agencia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, ha trasferito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici, prevedendo che siano esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481;

VISTO l'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, che ha previsto che le funzioni da trasferire siano individuate mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;



**Schema d.p.c.m. trasmesso  
dal MATTM il 6 aprile 2012**

**Emendamenti interregionali**

del territorio e del mare.

CONSIDERATO che la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (direttiva quadro in materia di acque), recepita con il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che traccia i principi in tema di gestione della risorsa idrica, ha tra i suoi principali obiettivi la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, la promozione di un utilizzo sostenibile della risorsa, la protezione dell'ambiente, nonché la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità; per il conseguimento di tali obiettivi, la direttiva impone un approccio integrato al governo della risorsa, che superi la storica tripartizione della "difesa dalle acque/difesa del suolo", "tutela delle acque e obiettivi di qualità", "gestione del servizio idrico integrato";

CONSIDERATO che anche la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 (cd direttiva "alluvioni"), recepita con il decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità, in coerenza e coordinamento con gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE;

CONSIDERATO che la Comunicazione in materia di carenza idrica e siccità (COM 2007/414) e il Libro Bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici (COM 2009/147) richiedono che si proceda entro il corrente anno alla definizione del Piano nazionale di adattamento al fine, tra l'altro, di diminuire la vulnerabilità e aumentare la resilienza delle risorse idriche per prevenire le conseguenze negative e i danni derivanti dai cambiamenti climatici;

CONSIDERATO che spetta al Ministro dell'ambiente, ai sensi del comma 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, adottare le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque;

CONSIDERATO altresì che:

– le attività preliminari alla definizione dei costi per i vari settori d'impiego dell'acqua attengono alla funzione d'indirizzo e coordinamento tipica dell'autorità di governo della risorsa;

– la gestione integrata della risorsa deve tenere conto dei differenti usi della stessa, della sua tutela e qualità, dei rischi derivanti dalla carenza idrica e da eventi alluvionali, nonché delle ripercussioni che i cambiamenti climatici comportano sul governo integrato della risorsa stessa;

– per la gestione sostenibile delle risorse idriche, la direttiva stabilisce che il sistema di gestione unica ed integrata delle acque deve essere basato sulle unità geografiche ed idrologiche naturali, i bacini idrografici, e che la gestione degli stessi, soprattutto se di ridotte dimensioni (oppure se le acque sotterranee localizzate in un bacino confluiscono di fatto nel bacino idrografico adiacente), debbano avere un unico coordinamento a

CONSIDERATO che la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (direttiva quadro in materia di acque), recepita con il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che traccia i principi in tema di gestione della risorsa idrica, ha tra i suoi principali obiettivi la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, la promozione di un utilizzo sostenibile della risorsa, la protezione dell'ambiente, nonché la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità; per il conseguimento di tali obiettivi, la direttiva impone un approccio integrato al governo della risorsa, che superi la storica tripartizione della "difesa dalle acque/difesa del suolo", "tutela delle acque e obiettivi di qualità", "gestione del servizio idrico integrato";

**CONSIDERATA la Comunicazione interpretativa della Commissione Europea COM (2000) 477 (Politica di tariffazione per una gestione più sostenibile delle Risorse Idriche) del 26 luglio 2000, che, in linea con le recenti iniziative volte ad attribuire maggior peso a strumenti di natura economica nell'ambito delle politiche ambientali, promuove la tariffazione dei servizi idrici quale mezzo per garantire un uso più sostenibile delle risorse idriche ed il recupero dei costi dei servizi idrici nell'ambito di ogni specifico settore economico. Ciò anche al fine di contribuire a fare in modo che gli obiettivi ambientali stabiliti dalla direttiva possano essere raggiunti in maniera efficace dal punto di vista dei costi.**

~~CONSIDERATO che la Comunicazione in materia di carenza idrica e siccità (COM 2007/414) e il Libro Bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici (COM 2009/147) richiedono che si proceda entro il corrente anno alla definizione del Piano nazionale di adattamento al fine, tra l'altro, di diminuire la vulnerabilità e aumentare la resilienza delle risorse idriche per prevenire le conseguenze negative e i danni derivanti dai cambiamenti climatici;~~

CONSIDERATO che spetta al Ministro dell'ambiente, ai sensi del comma 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, adottare le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque;

CONSIDERATO altresì che:

~~– le attività preliminari alla definizione dei costi per i vari settori d'impiego dell'acqua attengono alla funzione d'indirizzo e coordinamento tipica dell'autorità di governo della risorsa;~~

~~– la gestione integrata della risorsa deve tenere conto dei differenti usi della stessa, della sua tutela e qualità, dei rischi derivanti dalla carenza idrica e da eventi alluvionali, nonché delle ripercussioni che i cambiamenti climatici comportano sul governo integrato della risorsa stessa;~~

~~– per la gestione sostenibile delle risorse idriche, la direttiva stabilisce che il sistema di gestione unica ed integrata delle acque deve essere basato sulle unità geografiche ed idrologiche naturali, i bacini idrografici, e che la gestione degli stessi, soprattutto se di ridotte dimensioni (oppure se le acque sotterranee localizzate in un bacino confluiscono di fatto nel bacino idrografico adiacente), debbano avere un unico coordinamento a~~



**Schema d.p.c.m. trasmesso  
dal MATTM il 6 aprile 2012**

livello di distretto idrografico;

– le misure individuate nella pianificazione di bacino ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE debbono essere il risultato di un'analisi in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria, in coerenza con l'analisi economica di cui all'articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE e all'articolo 119 del decreto legislativo 152/06, e che debbono garantire il recupero integrale del costo dei servizi idrici, ovvero la quantificazione dei costi finanziari, ambientali e della risorsa tenendo conto del principio "chi inquina paga";

– la maggiore criticità oggi riscontrabile è peraltro dovuta al mancato completamento del riassetto della *governance* ed alla frammentazione e sovrapposizione di competenze l'adeguamento alle normative comunitarie - direttiva n. 2000/60/CE e 2007/60/CE rispettivamente sulla tutela delle acque e sulle alluvioni - richiede la definizione di ruoli e competenze non ancora perfettamente ripartite tra livelli distrettuali e regionali;

– il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, sebbene rappresenti una parte minoritaria rispetto agli altri usi della risorsa, è considerato prioritario e deve essere opportunamente garantito e tutelato anche attraverso una gestione secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità;

– la legge del 22 dicembre 2011 n. 214 affronta alcuni aspetti attinenti alla materia del servizio idrico integrato, attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas le funzioni di regolazione, con particolare riferimento alla determinazione della tariffa e al controllo del servizio idrico integrato, prevedendo che esse siano esercitate con i poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995 n. 481;

RITENUTO necessario:

– assicurare al più presto una *governance* complessiva e unitaria per la risorsa idrica, avviando al contempo l'istituzione delle Autorità di Distretto e dando attuazione alla parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 adottando i necessari atti amministrativi, pervenendo definitivamente ad un assetto istituzionale nazionale coerente con i principi della Direttiva 2000/60/CE;

– adottare un quadro normativo improntato ad una logica unitaria della difesa idrogeologica, della gestione integrata dell'acqua e del governo delle risorse idriche; rendere operative le autorità di bacino distrettuali; portare a definitiva e rapida approvazione i piani di gestione dei distretti idrografici e i relativi programmi di azione;

– in vista della definizione complessiva della *governance* della risorsa idrica, disciplinare le funzioni trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, garantendo che l'esercizio delle stesse avvenga in coerenza e coordinamento con la gestione integrata della risorsa;

– che ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tenga conto dei principi comunitari con particolare riferimento a quelli inerenti le politiche di tariffazione, quali il principio del "chi inquina paga" e il principio della copertura integrale del costo del servizio finanziario, ambientale e della risorsa ( principio del *full cost recovery*);

**Emendamenti interregionali**

livello di distretto idrografico;

– le misure individuate **nei Piani di Tutela delle Acque** ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE debbono essere il risultato di un'analisi in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria, in coerenza con l'analisi economica di cui all'articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE e all'articolo 119 del decreto legislativo 152/06, e che debbono garantire il recupero integrale del costo dei servizi idrici, ovvero la quantificazione dei costi finanziari, ambientali e della risorsa tenendo conto del principio "chi inquina paga";

– la maggiore criticità oggi riscontrabile è peraltro dovuta al mancato completamento del riassetto della *governance* ed alla frammentazione e sovrapposizione di competenze l'adeguamento alle normative comunitarie - direttiva n. 2000/60/CE CE e ~~2007/60/CE~~ ~~rispettivamente~~ sulla tutela delle acque ~~e sulle alluvioni~~ - richiede la definizione di ruoli e competenze non ancora perfettamente ripartite tra livelli distrettuali e regionali;

– il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, sebbene rappresenti una parte minoritaria rispetto agli altri usi della risorsa, è considerato prioritario e deve essere opportunamente garantito e tutelato anche attraverso una gestione secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità;

– la legge del 22 dicembre 2011 n. 214 affronta alcuni aspetti attinenti alla materia del servizio idrico integrato, attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas le funzioni di regolazione, con particolare riferimento alla determinazione della tariffa e al controllo del servizio idrico integrato, prevedendo che esse siano esercitate con i poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995 n. 481;

RITENUTO necessario:

~~– assicurare al più presto una *governance* complessiva e unitaria per la risorsa idrica, avviando al contempo l'istituzione delle Autorità di Distretto e dando attuazione alla parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 adottando i necessari atti amministrativi, pervenendo definitivamente ad un assetto istituzionale nazionale coerente con i principi della Direttiva 2000/60/CE;~~

~~– adottare un quadro normativo improntato ad una logica unitaria della difesa idrogeologica, della gestione integrata dell'acqua e del governo delle risorse idriche; rendere operative le autorità di bacino distrettuali; portare a definitiva e rapida approvazione i piani di gestione dei distretti idrografici e i relativi programmi di azione;~~

~~– in vista della definizione complessiva della *governance* della risorsa idrica, disciplinare le funzioni trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, garantendo che l'esercizio delle stesse avvenga in coerenza e coordinamento con la gestione integrata della risorsa;~~

– che ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tenga conto dei principi comunitari con particolare riferimento a quelli inerenti le politiche di tariffazione, quali il principio del "chi inquina paga" e il principio della copertura integrale del costo del servizio finanziario, ambientale e della risorsa ( principio del *full cost recovery*);



**Schema d.p.c.m. trasmesso  
dal MATTM il 6 aprile 2012**

**SU PROPOSTA del Ministro dell'ambiente e della  
tutela del territorio e del mare:**

decreta  
Articolo 1

*(Funzioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare)*

1. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare continua ad esercitare le funzioni in materia di servizi idrici non trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 3, ed in particolare:

a) adotta gli indirizzi per assicurare il coordinamento ad ogni livello di pianificazione delle funzioni inerenti la gestione delle risorse idriche, **individuando obiettivi e priorità di intervento;**

b) adotta gli indirizzi e fissa gli standard di qualità della risorsa ai sensi della Parte III del D.lgs. 152/06 e delle Direttive comunitarie di settore;

c) definisce criteri e indirizzi per favorire il risparmio idrico, l'efficienza nell'uso della risorsa idrica e per il riutilizzo delle acque reflue;

d) definisce i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa in attuazione del principio del recupero integrale del costo del servizio;

e) definisce i criteri per la determinazione della copertura dei costi relativi ai servizi idrici, diversi dal servizio idrico integrato, per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività;

f) definisce **gli obiettivi generali e** i livelli minimi di qualità del servizio idrico integrato sul territorio nazionale, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;

g) ~~verifica, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la corretta redazione del piano d'ambito e delle sue successive revisioni, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti ai sensi dell'articolo 2 comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e i gestori del servizio idrico integrato;~~

~~h) g) può definire indirizzi e criteri per la perequazione tariffaria tra i diversi ambiti territoriali~~

Articolo 2

*(Finalità e principi ispiratori della regolazione del settore idrico)*

1. Le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici

**Emendamenti interregionali**

**SU PROPOSTA del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:**

**RICHIAMATI gli esiti del referendum come specificati nel DPR n. 116 del 18.07.2011;**

decreta  
Articolo 1

*(Funzioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare)*

1. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare continua ad esercitare le funzioni in materia di servizi idrici non trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 3, ed in particolare:

**a) definisce, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, gli obiettivi generali e i livelli minimi di qualità del servizio idrico integrato sul territorio nazionale, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;**

**b) predispone, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra autorità competenti all'affidamento del servizio e soggetti gestori, ai sensi dell'articolo 151 del d.lgs. 152/2006, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;**

~~c) definisce criteri e indirizzi per favorire il risparmio idrico, l'efficienza nell'uso della risorsa idrica e per il riutilizzo delle acque reflue;~~

~~d) definisce i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa in attuazione del principio del recupero integrale del costo del servizio;~~

~~e) definisce i criteri per la determinazione della copertura dei costi relativi ai servizi idrici, diversi dal servizio idrico integrato, per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività;~~

~~f) definisce gli obiettivi generali e i livelli minimi di qualità del servizio idrico integrato sul territorio nazionale, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori~~

~~g) può definire indirizzi e criteri per la perequazione tariffaria tra i diversi ambiti territoriali.~~

Articolo 2

*(Finalità e principi ispiratori della regolazione del settore idrico)*

1. Le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici



**Schema d.p.c.m. trasmesso  
dal MATTM il 6 aprile 2012**

trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo.

La regolazione del servizio idrico integrato persegue le seguenti finalità:

- a) salvaguardia ed utilizzo efficiente delle risorse idriche;
- b) garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale;
- c) definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio;
- d) tutela dei diritti e degli interessi degli utenti;
- e) gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario;

f) attuazione dei principi comunitari "recupero integrale dei costi", compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e "chi inquina paga", ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE.

**Articolo 3**

*(Individuazione delle funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas)*

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas esercita, secondo i principi indicati, le seguenti funzioni di regolazione e controllo del servizio idrico integrato:

a) **definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato per ogni singolo gestore** e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso; **a tal fine, prevede premialità e penalità (...),** esercita poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irroga, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, propone al soggetto affidante la sospensione o la cessazione dell'affidamento; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;

b) **predispone, ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra autorità competenti all'affidamento del servizio e soggetti gestori,**

c) **definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, per i vari settori di impiego, in conformità ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d), e),f);**

d) **predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla precedente lettera c) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni**

**Emendamenti interregionali**

trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo.

La regolazione del servizio idrico integrato persegue le seguenti finalità:

- a) salvaguardia ed utilizzo efficiente delle risorse idriche;
- b) garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale;
- c) definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio;
- d) tutela dei diritti e degli interessi degli utenti;
- e) gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario;

f) attuazione dei principi comunitari "recupero integrale dei costi", compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e "chi inquina paga", ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE.

**Articolo 3**

*(Individuazione delle funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas)*

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas esercita, secondo i principi indicati, le seguenti funzioni di regolazione e controllo del servizio idrico integrato:

a) **vigila sulle modalità di erogazione del servizio idrico integrato, assicurando il rispetto dei livelli minimi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a); a tal fine, prevede premialità e penalità,** esercita poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irroga, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, propone al soggetto affidante la sospensione o la cessazione dell'affidamento; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;

~~b) predispone, ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra autorità competenti all'affidamento del servizio e soggetti gestori,~~

~~c) definisce le componenti di costo inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, per i vari settori di impiego, in conformità ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d), e),f);~~

~~d) c) predispone, tenuto conto di quanto specificato nel DPR n. 116 del 18.07.2011, il metodo tariffario, per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle~~



**Schema d.p.c.m. trasmesso  
dal MATTM il 6 aprile 2012**

**economico sociali disagiate individuate dalla legge e** fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe;

**e) verifica, sentite le regioni e le autorità di bacino distrettuali, la corretta redazione del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e delle sue successive revisioni, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti e i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191;**

**e- f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare dovuto al gestore inadempiente.**

**f- g) adotta direttive per la trasparenza della contabilità e per la separazione contabile, amministrativa e funzionale dei gestori del servizio idrico integrato o di suoi segmenti, nonché la rendicontazione periodica dei dati gestionali ai fini dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, assicurando la corretta disaggregazione di costi e ricavi per funzione svolta, per area geografica e categoria di utenza, valutando i costi delle singole prestazioni, anche ai fini di un **confronto comparativo**;**

**g- h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su richiesta del Governo, delle regioni e dei soggetti che affidano il servizio;**

**h- i) può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;**

**i- l) tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami**

**Emendamenti interregionali**

risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio, che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga" e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Autorità; fissa le relative modalità di revisione periodica e prevede, altresì, premialità e penalità ai fini dell'incremento dei livelli di qualità del servizio, nonché forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge;

**d) vigila sull'applicazione delle tariffe e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni.**

**e) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità competenti e i gestori del servizio idrico integrato, acquisendo preliminarmente la valutazione effettuata dalle regioni sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale di settore;**

**f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, predisposte dal soggetto competente;**

**g) adotta direttive per la trasparenza della contabilità e per la separazione contabile, **eventualmente** amministrativa e funzionale dei gestori del servizio idrico integrato o di suoi segmenti, nonché la rendicontazione periodica dei dati gestionali ai fini dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, assicurando la corretta disaggregazione di costi e ricavi per funzione svolta, per area geografica e categoria di utenza, valutando i costi delle singole prestazioni, anche ai fini di un confronto comparativo;**

**h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su richiesta del Governo, delle regioni e dei soggetti che affidano il servizio;**

**i) può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;**

**l) tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami**



**Schema d.p.c.m. trasmesso  
dal MATTM il 6 aprile 2012**

istanze segnalazioni, secondo quanto disposto dall'art 2, comma 12, lettera m) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi;

j- m) integra la relazione al Governo e al Parlamento di cui all'articolo 2, comma 12, lettera i) della legge 481 con un'apposita sezione avente particolare riferimento allo stato e alle condizioni del servizio idrico integrato;

k- n) svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, assicurando l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti. A tal fine il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, d'intesa con l'Autorità per l'energia, trasferisce gli archivi, la documentazione ed i database informatici relativi alle funzioni di cui al presente articolo

2. L'Autorità per l'energia, in assenza di standard o indirizzi emanati da parte delle autorità a tal fine competenti, o qualora non disponga di riferimenti normativi o regolamentari funzionali allo svolgimento delle proprie funzioni, nelle more della emanazione dei provvedimenti in materia, procede comunque sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

**Emendamenti interregionali**

istanze segnalazioni, secondo quanto disposto dall'art 2, comma 12, lettera m) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi;

m) integra la relazione al Governo e al Parlamento di cui all'articolo 2, comma 12, lettera i) della legge 481 con un'apposita sezione avente particolare riferimento allo stato e alle condizioni del servizio idrico integrato;

n) svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, assicurando l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti. A tal fine il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, d'intesa con l'Autorità per l'energia, trasferisce gli archivi, la documentazione ed i database informatici relativi alle funzioni di cui al presente articolo;

**o) d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.**

2. L'Autorità per l'energia, in assenza di standard o indirizzi emanati da parte delle autorità a tal fine competenti, o qualora non disponga di riferimenti normativi o regolamentari funzionali allo svolgimento delle proprie funzioni, nelle more della emanazione dei provvedimenti in materia, procede comunque sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

**Articolo 4**

**(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)**

**1. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.**



CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL ...1.0.MAG.2012.....

**CONFERENZA UNIFICATA  
10 maggio 2012**

Punto 12) all'ordine del giorno

**OSSERVAZIONI ALLO SCHEMA DI DPCM INERENTE IL TRASFERIMENTO  
DELLE FUNZIONI DI REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO ALL'AEEG,  
TESTO TRASMESSO IL 13.4.2012**

Si osserva che lo schema di DPCM in oggetto presenta, emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 s.m.i., profili di criticità in quanto manca una definizione delle competenze "residue" a livello locale, dei compiti e delle funzioni che queste ultime debbano avere sia rispetto ai gestori che all'AEEG. Il testo sembra riguardare più un assetto futuro e ciò - legato al fatto che il settore idrico è interessato dall'abrogazione delle AATO e dalla regionalizzazione delle decisioni in materia di sostituzione delle abrogande Autorità d'ambito entro fine 2012 - complica ulteriormente una situazione, estremamente delicata.

Nel merito del provvedimento si propongono pertanto alcune osservazioni e modifiche volte a rendere maggiormente chiare e snelle le procedure ivi contemplate, **fermo restando che non è stato possibile effettuare l'opportuno approfondimento tecnico chiesto nella precedente seduta.**

Le osservazioni intervengono per chiarire che la tariffa del servizio idrico integrato, determinata dai soggetti preposti, ai sensi delle vigenti normative, applicando il metodo normalizzato, sia poi soggetta all'approvazione dell'AEEG, la quale svolge le funzioni di vigilanza e controllo come indicate nello schema di DPCM. E' prevista infine l'inserimento della possibilità per la stessa Autorità, di fornire pareri anche rispetto alle richieste formulate dagli enti locali, come avvenuto fino ad oggi.

Altra importante questione che non viene affrontata è la necessità urgente di inserire nel provvedimento un periodo transitorio - sia nelle more dell'individuazione dei sostituiti

delle AATO da parte delle Regioni che dell'avvio del modello a regime delineato dal DPCM - che dia certezza rispetto all'espressione referendaria sulla remunerazione del capitale investito.

**Alla luce di ciò ANCI esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento di tutti gli emendamenti allegati.**



## EMENDAMENTI ANCI

### **Preambolo**

Alla fine del preambolo inserire la seguente frase:

**“Richiamati gli esiti del referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, come sanciti dal DPR n. 116 del 18 luglio 2011”**

### **Modifiche all'articolo 1, comma 1**

Si ritiene che in relazione alle funzioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, andrebbero effettuate le seguenti modifiche:

1. alla lettera b), a fine lettera inserire la seguente frase: **d'intesa con la Conferenza Unificata”;**
2. **eliminare la lettera d);**
3. dopo la lettera e) inserire la seguente lettera: **“e bis) Nelle more dell’emanazione dei competenti atti da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, autorizza annualmente la possibile copertura dei costi per gli enti in regime ex CIPE”;**
4. la lettera f) va modificata inserendo le parole evidenziate in grassetto: **“approva i livelli minimi di qualità del servizio idrico integrato proposti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas”;**
5. **eliminare la lettera g).**

### **Modifiche all'articolo 2**

Alla fine del comma 1 inserire il seguente periodo: **“Nelle more dell’emanazione degli atti di cui al comma 1 da parte dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, la tariffa di riferimento è quella determinata dall’attuale soggetto regolatore.”**

### **Modifiche all'articolo 3, comma 1**

Rispetto alle funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas si rendono necessarie le seguenti modifiche:

1. al primo periodo della lettera a) dopo le parole “servizio idrico integrato” inserire la seguente frase: **sentite le Regioni, i gestori, i soggetti che affidano il servizio, le associazioni dei consumatori, l’ANCI e l’UPI da sottoporre all’approvazione del Ministero dell’Ambiente”;**
2. **alla lettera c) dopo la parola definisce, inserire le seguenti: “tenuto conto del dpr 118 del 17/7/2011,”**



3. alla lettera d) dopo le parole: “del servizio idrico integrato”, inserire la seguente frase: **“relativa al metodo normalizzato,”**;
4. Sostituire la lettera f) con la seguente: **“f) approva la tariffa del servizio idrico integrato, determinata dal soggetto competente ai sensi del comma 4 dell’articolo 154 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia, prescrizioni, nonché prevedendo anche forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge. In caso di inadempienza, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas intima l’osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l’eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria della tariffa sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un’ottica di tutela degli utenti.”**
5. alla lettera h) inserire dopo le parole: “su richiesta del Governo, delle regioni,” inserire le parole: **“degli enti locali”**;  
alla lettera n), al secondo periodo, dopo le parole “tutela del territorio e del mare,” inserire la seguente frase: **“nell’ottica del riuso e della riduzione dei costi,”**;
6. dopo la lettera n) inserire la seguente lettera: **“o) per i fini di cui alla lettera n) l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas costituisce senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, previo specifico protocollo d’intesa con ANCI, UPI e Regioni un Comitato volto al coordinamento della fase di prima applicazione del processo di riforma del servizio idrico integrato con l’obiettivo di definire specifiche linee guida per gli enti locali onde facilitare la corretta azione amministrativa ed evitare il sorgere di contenziosi. Il Comitato evidenzia altresì possibili correzioni normative da apportare, relazionando annualmente al Ministro dell’Ambiente.”**

